

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LOCARNO

Il Consiglio Comunale di Locarno,

visti gli art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

decreta:

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09 marzo 1987 (LPDP), il relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

Art. 2 Oggetto

¹Il presente Regolamento disciplina:

- a. l'impiego di videocamere di sorveglianza e di apparecchi fotografici fissi sul territorio della Città di Locarno (in seguito: videosorveglianza);
- b. l'elaborazione, le modalità di raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la trasmissione e la distruzione di dati personali;
- c. la durata di conservazione dei dati personali;
- d. la responsabilità dei Servizi autorizzati dal Municipio (in seguito: organi comunali competenti) che elaborano o fanno elaborare i dati personali;
- e. la protezione dei dati personali.

²Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione.

Art. 3 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico di uso comune.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali di immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

⁴Con la videosorveglianza osservativa si intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

⁵La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 4 **Scopo**

¹La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di determinare e ricostruire reati ed infrazioni contro persone e beni.

²La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale, consistenti in autosili, campi sportivi, eco centri, cimiteri, ecc. e dei beni amministrativi comunali in senso stretto (quali edifici dell'amministrazione) ha lo scopo di garantire la sicurezza dei luoghi sensibili che necessitano di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

Art. 5 **Modalità di videosorveglianza**

¹La videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno avviene in modalità dissuasiva e osservativa del traffico.

²Laddove sono date concrete e reali necessità di videosorveglianza secondo il capoverso 1, essa avviene in modo fisso e nelle seguenti modalità:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza.

³Le videocamere sono segnalate in modo ben visibile, con indicazione dell'organo responsabile (Polizia comunale di Locarno).

Art. 6 **Principi**

¹I dati personali possono essere elaborati qualora l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

²I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per scopi che, secondo la buona fede, sono incompatibili con quelli per i quali originariamente sono stati raccolti.

³L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale. L'elaborazione dei dati è autorizzata unicamente in caso di motivi giustificativi e secondo il principio della proporzionalità.

⁴I dati personali devono essere esatti e completi nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda.

TITOLO II

Impiego e informazione al pubblico

Art. 7

Impiego

¹Il Municipio decide l'impiego, l'ubicazione e gli organi comunali competenti per la videosorveglianza.

²Il Municipio vigila la corretta applicazione del presente regolamento da parte degli organi comunali competenti.

Art. 8

Protezione della sfera segreta o privata

L'ubicazione della videosorveglianza non deve violare la sfera segreta o privata (art. 179 quater Codice penale svizzero).

Art. 9

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere segnalate.

TITOLO III

Conservazione e trasmissione a terzi

Art. 10

Conservazione

¹Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

²Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa che non sono estratte devono essere cancellate automaticamente dopo 10 giorni.

³Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competente di cui all'art. 9.

⁴È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 11
Trasmissione a terzi

¹Di principio i dati personali non sono trasmessi a terze persone.

²Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati unicamente su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

⁴I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

TITOLO IV
Responsabilità e protezione dei dati personali

Art. 12
Responsabilità

Gli organi comunali competenti che elaborano o fanno elaborare i dati personali sono responsabili della loro protezione.

Art. 13
Protezione e sicurezza dei dati personali

¹Il Municipio, e per esso gli organi comunali competenti, adotta appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato.

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e del relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP).

TITOLO V
Norme finali

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale e abroga il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno del 24 novembre 2014.

Regolamento adottato dal Consiglio Comunale il 14 ottobre 2019.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione n°. 128-
RE-15384 del 6 marzo 2020. Entrata in vigore: 19 maggio 2020.